

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MARTEDÌ 8 MARZO 1955

(38<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (727) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 532, 534, 535
BITOSSO . . . . .	535
GRAVA . . . . .	535
SPALLICCI . . . . .	534

« Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (881) (Di iniziativa dei deputati Magno e Pastore) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	515, 516, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
ANGELINI, relatore . . . . .	516, 518, 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529
BARBARESCHI . . . . .	526
BITOSSO . . . . .	520, 521, 525, 526, 529, 531
DE BOSIO . . . . .	519, 524, 530, 531, 532
FIORE . . . . .	516, 518, 524, 525, 529
GRAVA . . . . .	528, 531, 532
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	521, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 531
SPALLICCI . . . . .	519
VARALDO . . . . .	521, 526

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Pelizzo, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Magno e Pastore: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (881) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Magno e Pastore: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli onorevoli colleghi ricordano che nella precedente seduta della Commissione è stata fatta una ampia discussione generale e soltanto per l'esame degli articoli abbiamo rinviato alla seduta odierna il seguito dell'esame di questo disegno di legge.

Il rinvio era anche motivato dal desiderio di vedere se fosse possibile trovare un accordo per quel che riguardava gli emendamenti proposti dal relatore.

Io vorrei pregare il relatore, senatore Angelini, di dirci a quali conclusioni si è pervenuti.

ANGELINI, *relatore*. Non si è pervenuti ad alcuna conclusione, signor Presidente, perchè nessuna richiesta ha fatto seguito a quanto era stato detto nell'ultima seduta.

PRESIDENTE. Passiamo allora senz'altro alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonchè quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.

Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.

Come i colleghi ricorderanno, a questo articolo è stato presentato, da parte dell'onorevole relatore, un emendamento tendente a modificare l'ultimo comma.

Tale emendamento suona precisamente così:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

” Sono esclusi altresì i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori direttamente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo, nonchè i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ” ».

FIORE. Alla fine della scorsa seduta il collega Angelini spiegò molto chiaramente, e direi precisando, la ragione che lo aveva determinato a presentare quell'emendamento, cioè la ragione di favorire, per quanto possibile, i lavoratori cui lui accennava: una delegazione di facchini di Latina gli aveva prospettato il

caso che egli aveva poi tradotto nell'emendamento.

Ora io vorrei pregare il collega Angelini, se è possibile, di riflettere un po' sulla natura e sulla portata di questo emendamento e se non crede di poter ritirare l'emendamento stesso, tanto più che la legge è tale da soddisfare tutte le necessità, anche quelle degli imprenditori cui egli fa cenno.

Intanto vorrei far osservare che l'articolo 1, primo comma, di questo disegno di legge, dice:

« La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 ».

In altri termini, questo disegno di legge è rivolto semplicemente alla regolamentazione del lavoro dei facchini liberi esercenti, non alla regolamentazione del lavoro dei facchini con rapporto di lavoro continuativo con gli imprenditori. Quindi non vorrei, dal punto di vista formale, e direi anche dal punto di vista giuridico, che l'introduzione in questo articolo di un emendamento che tratta di altre categorie di lavoratori, che non sono contemplate nel disegno di legge, potesse costituire una stortura.

Io l'altra volta facevo osservare che l'emendamento presentato dal collega Angelini o era pleonastico o era pericoloso e non rifletteva gli interessi dei lavoratori, o meglio ne avrebbero potuto profittare pochissimi lavoratori e, al tempo stesso, molti imprenditori e in specie una categoria di imprenditori di cui parlerò dopo.

Finora, nella regolamentazione del facchinaggio libero, c'è sempre stata e c'è tuttora nei regolamenti la norma che l'imprenditore può servirsi per i suoi lavori dei propri facchini, cioè di quelli che sono i suoi dipendenti fissi, a lavoro continuativo.

In altri termini, un commerciante qualsiasi che riceva, sia dagli scali ferroviari sia via mare, un determinato quantitativo di merce, può servirsi, per lo scarico delle merci stesse dai mezzi di trasporto e il loro successivo carico sugli autocarri, o viceversa, se è lui che spedisce quella tale merce, può servirsi — di-

cevo — dei suoi facchini senza ricorrere agli altri, purchè quelli siano però a rapporto di lavoro fisso e continuativo.

Questo avviene in tutti gli scali ferroviari, ma nella maggior parte di questi non può esistere quel pericolo cui alludeva il relatore, che delle carovane, avendo un numero di iscritti ristretto, di fronte ad una mole di lavoro di un giorno o di una serie di giorni, assumano personale disoccupato e sfruttino quei lavoratori. Tutte le carovane, infatti, hanno un certo numero proporzionato di avventizi, che nelle compagnie portuali si chiamano « occasionali », i quali vengono ad integrare nei momenti di punta il numero regolare dei componenti delle carovane.

Quindi mi pare pleonastico appunto l'emendamento proposto dal senatore Angelini. Perchè allora si vuole insistere? Ho voluto seguire le tracce del collega Angelini e ho fatto una inchiesta sulle condizioni di Latina. Io ho tutta la documentazione dei rapporti con l'Ispettorato del lavoro di Latina e con l'Ufficio del lavoro di Latina. Che cosa è avvenuto a Latina in questi ultimi due anni? Per due volte per lo scarico del grano, circa duemila quintali di grano, la Federconsorzi si è rivolta all'Ufficio di collocamento di Latina per avere personale per poter scaricare il grano. Fu detto al direttore dell'Ufficio del lavoro che si assumeva questo personale non per lo scarico occasionale di quel quantitativo di grano, ma che veniva assunto per dei lavori a carattere fisso e continuativo.

Voi sapete quella che è la situazione relativamente a questo carico e scarico del grano; lo Stato paga la Federconsorzi per queste operazioni.

Ed allora la Federconsorzi assunse questo personale. La carovana di Latina pertanto protestò: noi — dissero — stiamo qui con le braccia incrociate, pure avendo l'autorizzazione a fare il nostro lavoro, pure avendo tutti i crismi; facciamo la fame quando c'è un lavoro di questo genere che durante l'anno salva un po' la situazione: ora non è giusto che questo lavoro ci venga tolto.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro disse giustamente che egli non poteva negare ad una ditta che gli domandava di assumere dei lavoratori il nulla osta perchè li assu-

messe. Questi lavoratori furono assunti; se nonchè, terminato il lavoro, furono licenziati dalla Federconsorzi con tutte le indennità, con tutto quel che volete. Quando si è protestato all'Ispettorato del lavoro, ci si è sentiti dire che questo era nel diritto della ditta; poichè non c'è nessuna legge in Italia che proibisca al datore di lavoro di assumere del personale per cinque, dieci giorni o per un mese e poi di licenziarlo, purchè adempia a tutti gli obblighi contrattuali.

Una seconda volta, quando si trattò di scaricare un altro quantitativo di grano, la Federconsorzi si rivolse nuovamente al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e costui, conoscendo le condizioni dei facchini della carovana, fece osservare che non era possibile dare il nulla osta per le assunzioni richieste perchè la prima volta aveva avuto l'assicurazione che si trattava di lavoro continuativo. « Voi me li assumete — egli disse — ma, finito quel lavoro, me li licenziate subito; a queste condizioni non vi posso dare i lavoratori che cercate ». Ed allora la Federconsorzi alza l'ingegno e trasporta a Latina i facchini suoi di Roma. Poichè essa ha un determinato numero di lavoratori a rapporto fisso a Roma e siccome in questa città, in quel periodo, poteva fare a meno di questi lavoratori, questi furono portati a Latina a scaricare la merce. Fu pertanto violata la legge che proibisce che si possano trasportare da una provincia all'altra dei lavoratori, cosa che può farsi solo nell'ambito del territorio comunale.

Ma perchè si è fatto questo? Perchè la paga, quando si assumono dei lavoratori attraverso l'Ufficio di collocamento, è di 108 lire l'ora: per scaricare mille quintali di grano ci vuole una squadra di otto persone e per questa squadra si spendono 6.912 lire al giorno. La Federconsorzi riceve dallo Stato per mille quintali di grano 39.724 lire. È vero che c'è una parte di questa somma, e precisamente 14.057 lire, che va per gli oneri previdenziali, ma anche facendo questa detrazione, la cifra rimane molto elevata. Questa tariffa, che risulta dall'ultimo accordo, come si può ricavare dalla *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1954 in cui è stata pubblicata la disciplina delle operazioni di facchinaggio svolte per

conto dei « Granai del popolo », questa tariffa — dicevo — è stata fatta appunto considerando che qui si tratta di facchini che sono sempre, continuamente (perchè questo bisogna dirlo) a disposizione della Federconsorzi o di altri imprenditori. Quindi anche nei giorni in cui non lavorano sono sempre a disposizione; inoltre, quando ad un certo momento si richiede un determinato numero di facchini, la carovana è obbligata a fornirli e quindi le condizioni di paga per quintalaggio aumentano.

Ma dicevo: perchè ho l'impressione che l'amico Angelini sia caduto un po' in un trabocchetto? Perchè l'articolo 10 del citato decreto che disciplina queste operazioni, dice che la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto stesso, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti, anche se non iscritti alle organizzazioni di categoria, « muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei portabagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli. Per le operazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947 ».

Teniamo conto di questa data. In altri termini, la Federconsorzi deve servirsi delle carovane; può servirsi del suo personale di facchinaggio a rapporto fisso e continuativo, però limitatamente a quelli che sono alle sue dipendenze alla data del 7 giugno 1947.

Quindi, dato che tra carico e scarico si maneggiano circa 90 milioni di quintali di grano, c'è una percentuale di questo quintalaggio che viene caricata e scaricata dai lavoratori liberi esercenti. Il giorno in cui questo emendamento passasse così come è stato proposto, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che questo disegno di legge, senza dir niente, surrettiziamente, e un po' di contrabbando, verrebbe a modificare le disposizioni del citato decreto del 3 agosto 1954.

Ora evidentemente la Federconsorzi potrebbe assumere, in base a questo emendamento, altro personale fisso e continuativo, facendo la media del suo fabbisogno, e potrebbe pagarlo in quella maniera che vi ho detto, lucrando la differenza che vi è tra il prezzo che lo Stato paga alla Federconsorzi per questo lavoro ed il salario che la Federconsorzi verrebbe a dare a questo personale continuativo.

Voi mi direte: sarebbero dei disoccupati che verrebbero ad essere occupati. È vero, ma sarebbe anche della disoccupazione che si creerebbe nell'altro campo, perchè il giorno in cui la Federconsorzi, assumendo personale proprio, potesse fare tutti questi servizi, guadagnando su questo solo lavoro un nove o dieci miliardi all'anno, allora è evidente che al facchinaggio libero non resterebbe nulla.

Per questo dico che se in qualche caso sporadico ha ragione anche il senatore Angelini, in quanto il suo emendamento può dare soddisfazione a qualche esigenza di alcuni gruppi di lavoratori, nella grande maggioranza dei casi però questi lavoratori ne rimarrebbero danneggiati.

Poi c'è l'ultima parte dell'ultimo comma che non è precisata, quella che riguarda cioè il lavoro di facchinaggio eseguito per esigenze di carattere domestico e familiare. Si vuole intendere quando si tratta, per esempio, di trasferimento di masserizie, o quando il lavoro è fatto personalmente dall'interessato? E se, per esempio, debbo trasferirmi d'alloggio e mi servo di una di queste ditte di trasporti, se la « Gondrand », per esempio, vede che per questa tale giornata i suoi lavoratori facchini a rapporto fisso e continuativo non sono sufficienti per espletare il lavoro, può assumerli dall'Ufficio di collocamento?

ANGELINI, *relatore*. Ora sì, ma con il mio emendamento non più!

FIORE. Ed allora precisiamo, perchè evidentemente se scendo dal treno alla stazione non sono certo obbligato a prendere il facchino per farmi portare il bagaglio, ma lo posso portare io stesso. È meglio insomma precisare perchè si potrebbe, con una interpretazione

un po' larga, arrivare veramente a degli assurdi.

Concludo pregando il collega Angelini di voler ritirare l'emendamento presentato, nel qual caso io ritirerei anche quegli emendamenti aggiuntivi che, in caso contrario, sarei costretto a proporre. Vediamo insomma se possiamo varare finalmente questo disegno di legge, perchè altrimenti questo provvedimento, che è tanto aspettato, finirà per rimanere ancora chissà quanto tempo dinanzi alla Camera, che in questi giorni inizia un periodo di vacanze. Ragione per cui, ancora una volta, prego vivamente il collega Angelini di non insistere sul suo emendamento e di volerlo trasformare in un ordine del giorno, se vuole, interpretativo, perchè, insomma, occorre cercare di dare l'avvio a questa legge oggi stesso.

SPALLICCI. Desidererei solo un chiarimento. Quando si dice: con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo, si intende che questi lavoratori debbono avere anche la licenza in base all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza oppure no?

ANGELINI, *relatore*. No, non sono considerati facchini liberi esercenti.

SPALLICCI. E poi vorrei sapere un'altra cosa. Quando si parla di esigenze di carattere domestico e familiare può sorgere qualche dubbio. Un trasloco, per esempio, rientra tra i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico oppure no?

ANGELINI, *relatore*. No, non rientra tra questi lavori.

SPALLICCI. Allora bisognerebbe meglio specificare questo carattere domestico!

DE BOSIO. Il senatore Fiore continua, per motivi sostanziali, egli afferma, ad opporsi all'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Mi sembra però che proprio per gli argomenti da lui esposti l'emendamento sia opportuno.

Egli sostiene, anzitutto, che l'emendamento è pleonastico, perchè nei regolamenti generali in materia di facchinaggio il problema che si

vuole risolvere è già regolato. In tale caso non è pleonastico, perchè se, in ipotesi, fosse già stabilita questa norma generale, nel momento in cui viene dettata una disciplina di carattere particolare è necessario riconfermare la disposizione generale, affinchè non sorga il dubbio che la disciplina particolare vi abbia derogato.

È opportuno, quindi, richiamare questa norma nel provvedimento che stiamo discutendo.

Pericoloso è anche questo emendamento, sostiene il senatore Fiore, perchè esistono già particolari discipline, come quella, ad esempio, della Federconsorzi, ragione per cui si creerebbero difficoltà maggiori nell'applicazione dei regolamenti speciali. Senonchè si deve tener presente che dalla legge in esame sono escluse le prestazioni di facchinaggio per i servizi statali, che si fanno a mezzo della Federconsorzi. Tale regolamento non può essere intaccato dalle disposizioni contenute nella nuova legge. Nè è il caso di fare considerazioni per l'interpretazione di quel regolamento; esso resta in vigore così e come è.

L'emendamento è pericoloso, sostiene il senatore Fiore, anche per quanto dispone per le aziende private. Possono essere prese in considerazione però solo le ditte che hanno propri facchini stabili e con rapporto di lavoro continuativo. Non si può verificare il caso di Latina, perchè in quella circostanza si è trattato di lavoratori assunti temporaneamente e non stabilmente e continuativamente. L'Ufficio del lavoro di Latina domani avrà la facoltà di invocare questa norma proprio per difendere gli interessi e i diritti della carovana dei facchini. È comprovato che l'emendamento del senatore Angelini riesce di vantaggio ai facchini, eliminando la possibilità di confusioni, come verificatosi a Latina, confusioni ed incertezze che vanno a scapito delle carovane dei facchini.

Si è prospettata la situazione della « GONDRAND », che ha propri facchini: se domani questa ditta dovesse usare dodici facchini invece di otto effettivi alle sue dipendenze, che cosa succederà? Dovrà utilizzare prima di tutto gli otto facchini assunti stabilmente e continuativamente; dovrà poi ricorrere senz'altro per gli altri a quelli della carovana.

Ecco quindi che anche l'ultimo elemento del pericolo o dell'interesse per i facchini liberi è superato. Mi sembra opportuno, quindi, proprio nell'interesse dei facchini liberi, introdurre questa disposizione proposta dal senatore Angelini.

ANGELINI, *relatore*. Io ho seguito con molta attenzione quanto ha esposto il senatore Fiore, ma debbo dire che egli conferma quello che io ho detto nella precedente seduta.

Io accennai al caso di Latina, ma potrei accennare a tutto quello che avviene nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, a tutto quello che avviene negli scali ferroviari, che è più significativo del caso pratico di Latina. Ma il collega Fiore, che è intelligente, saprà meglio di me che oggi non c'è alcuna disposizione che vieti ad una qualsiasi persona di andare all'Ufficio del lavoro e di chiedere la mano d'opera che vuole e di servirsene ovunque vuole. Prendiamo l'esempio di un qualsiasi spedizioniere (li conosco tutti perchè sono stato tre anni alla frontiera, a Fortezza di Brennero), prendiamo l'esempio di « Gondrand » che ha un numero fisso di dipendenti per le operazioni di carico e scarico; domani, per l'aumentato lavoro, va all'Ufficio del lavoro ed assume nuovo personale e lo paga a 110-115 lire l'ora, mentre con il mio emendamento non lo può più fare finchè non ha utilizzato tutti quegli elementi che hanno l'autorizzazione ad esplicare l'attività del facchinaggio in quella determinata zona, sia ferrovia o porto.

Quindi il mio emendamento mira proprio a salvaguardare questi lavoratori addetti all'attività del facchinaggio. Anzi, proprio per quello che ha detto il collega Fiore, debbo riconfermare la mia convinzione circa la necessità di questo emendamento.

Ma c'è un'altra cosa che volevo dire e che cioè l'altro giorno, riferendomi ai lavori di facchinaggio nelle Ferrovie, fu messo in dubbio quel che dicevo. Mi sono pertanto premurato di informarmi maggiormente e mi sono munito di tutti i regolamenti in vigore, cioè i due regolamenti, quello che riguarda il bagaglio e quello che riguarda il trasporto delle merci. Sono infatti due i regolamenti vigenti per le Ferrovie, uno per il trasporto bagagli a mano, bagagli registrati, colli espressi, cioè

quella merce che è trasportata con i treni viaggiatori, ed un altro regolamento per ciò che si riferisce alle operazioni di carico e scarico delle merci contenute nei carri ferroviari e ai trasporti anche di carri ferroviari. Ebbene, che cosa dicono queste norme? Queste norme regolano solamente ed esclusivamente i trasporti fatti a mezzo dell'Istituto nazionale dei trasporti e riconfermano che la ferrovia risponde direttamente anche di fronte agli spedizionieri, proprietari, ecc. ecc. solamente però per il trasporto a domicilio fatto dall'Istituto. Per tutto il resto c'è la massima libertà e quindi avvengono quegli inconvenienti cui ho già accennato.

Ora se veramente questi inconvenienti si vogliono evitare, dato anche il fatto che questo disegno di legge contiene una specie di delega, dobbiamo mettere delle indicazioni chiare e precise, dirette sempre, secondo me, a tutelare l'attività di questi lavoratori. Perchè, se la legge fosse già operante, l'inconveniente che è avvenuto a Latina non si sarebbe verificato.

Il senatore Fiore ci ha detto, al riguardo, che l'Ufficio del lavoro ha dovuto dare quei facchini per lo scarico del grano della Federconsorzi, perchè attualmente nessuna legge lo vieta. Ma se noi introduciamo questo mio emendamento, quando si presenterà la Federconsorzi, si chiederà: sono occupati tutti i facchini che hanno la relativa licenza e tutti i crismi per poter effettuare il lavoro di carico e di scarico? Solo se la risposta sarà: sì, si potrà dare la eccedenza; ma se non si introdurrà il suddetto emendamento, continueranno a ripetersi e ad aggravarsi gli inconvenienti cui ho accennato specialmente nel mio intervento durante l'ultima nostra seduta.

Per queste ragioni prego la Commissione di voler accogliere il mio emendamento che è stato suggerito proprio da questo motivo, di salvaguardare gli interessi dei lavoratori, e non per ostacolare l'approvazione del disegno di legge, come da certe lettere che mi sono giunte si afferma.

In coscienza, per i motivi che ho esposto, debbo insistere sull'emendamento da me presentato.

BITOSSI. Io insisto su quanto ha detto il senatore Fiore, e, nell'occasione, invito anche

io il senatore Angelini a voler ritirare il suo emendamento.

Comunque, se questo nostro desiderio non fosse accolto, noi dichiariamo che voteremo contro l'emendamento presentato in quella determinata forma dal senatore Angelini, perchè ci sembra che sia insita nell'emendamento stesso una serie di contrasti che il senatore Angelini cerca poi di attenuare quando dà ragione del suo emendamento, senza mostrare di voler apportare delle modifiche all'emendamento stesso.

In primo luogo, io penso che poichè questa è una legge che tende a proteggere i facchini, non possiamo parlare di dipendenti, a meno che non si voglia cercare di far passare qualche cosa che non è inerente alla legge stessa; ma al massimo bisogna parlare di « facchini dipendenti », perchè dipendente può essere anche l'impiegato, dipendente può essere anche l'uscieri, dipendente può essere anche quello che scopa gli uffici. Ad un determinato momento, questi dipendenti, siano impiegati, siano uscieri, siano quelli che scopano gli uffici, possono essere adibiti ad un lavoro di facchinaggio, il che sarebbe in contrasto non solo con il contratto di lavoro, ma in contrasto con quella che è la norma e con quello che noi vogliamo regolamentare.

Quindi, anzichè « dipendenti », bisogna invece dire « facchini dipendenti », cioè occorre indicare il rapporto di lavoro continuativo che intercorre tra una ditta e i suoi dipendenti adibiti ad un lavoro di facchinaggio, cioè assunti per trasportare cose, non per svolgere un'altra attività.

Pertanto il primo emendamento che io vorrei fare all'emendamento del senatore Angelini sarebbe quello di sostituire le parole « propri dipendenti » con le altre « facchini dipendenti ». In tal modo questo punto sarebbe chiarissimo e nessuno dei datori di lavoro sarebbe più in grado di utilizzare elementi assunti per svolgere altre mansioni.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Scusi l'interruzione, senatore Bitossi: un manovale come lo qualifica allora?

BITOSSÌ. Noi stiamo trattando di una categoria del settore del commercio, onorevole Sottosegretario, non di una categoria del settore dell'industria.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se una piccola industria ha un manovale e lo manda alla stazione a scaricare qualche cosa, come la mettiamo?

BITOSSÌ. Tutto ha un limite! È logico che se una piccola industria riceve un piccolo pacco e manda alla stazione un manovale a ritirarlo, non c'è nulla di male, e non vi sarà certamente il facchino che andrà a dire: no, questo pacco lo debbo portare io!

Siccome qui al Senato abbiamo preso l'abitudine di fare dei sopraluoghi molto utili, possiamo fare anche un sopraluogo alla stazione e vedere quante piccole aziende vanno alla stazione a ritirare i colli.

VARALDO. Perchè non c'è nessuna disposizione di legge che lo impedisca!

BITOSSÌ. Non possiamo perfezionare al cento per cento ogni provvedimento di legge che facciamo, perchè ci saranno sempre delle lacune. Io non ho comunque la pretesa di far cose perfette, forse voi sì. Ad ogni modo, bisogna cercare di fare le leggi nella maniera più perfetta possibile, onde evitare che si approvino delle disposizioni che danneggino proprio quelle categorie che noi si vuole favorire. Ora, in questo caso, se lasciate la parola « dipendenti » voi non favorite la categoria dei facchini la cui attività noi vogliamo oggi tutelare.

E vengo ad una seconda questione. C'è la legge sul collocamento, ma ognuno di noi sa che non è male ripeterla, anche per ricordare agli Italiani che le leggi vanno rispettate e che è un cattivo uso quello di mettere in atto il famoso adagio « fatta la legge, trovato l'inganno ». Quindi, se anche c'è la legge del collocamento (che ora con una circolare del Ministero del lavoro si tende a modificare) penso che sia opportuno ripeterla, dicendo cioè che possono esplicare attività di facchinaggio quei facchini assunti a rapporto di lavoro a carat-

tere stabile e continuativo, nell'ambito del territorio comunale nel quale essi svolgono la loro attività.

Perchè io non vorrei che si verificasse in questo nostro Paese, dove si cerca sempre di eludere per quanto è possibile le leggi, il fatto che si costituissero delle aziende che hanno residenza normale a Roma e poi a mezzo di *camions* spostassero i loro uomini anche oltre il territorio comunale, in altre Province, in altre Regioni, in maniera che si ricadrebbe sempre nella medesima situazione di cui ho parlato poc'anzi.

Altrimenti noi non potremmo il lavoro di coloro che noi vogliamo proteggere. A convalidare quanto io dico c'è l'esempio portato dal collega Fiore, per cui i Consorzi agrari della provincia di Roma spostano con un *camion* i propri dipendenti alla provincia di Latina, venendo meno alla legge sul collocamento. Ciò è stato fatto anche perchè è possibile eludere la legge sul collocamento, poichè la multa prevista è talmente minima che vale la pena, nella dannata ipotesi che si venga scoperti, di pagarla per risparmiare fior di quattrini cercando di sfruttare il lavoratore, dando un salario inferiore a quello che dovrebbe essere corrisposto, se fossero state fatte queste operazioni di carico e scarico da facchini liberi esercenti.

Ed ora un ultimo punto. Il collega Angelini dice: io voglio proteggere questi lavoratori e li voglio proteggere perchè oggi, anche con la legge che voi approvate, chiunque desideri eseguire lavori di facchinaggio lo può fare, mentre io voglio che coloro che esplicano l'attività di facchinaggio per una azienda abbiano un rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo. Ma c'è l'articolo 7 che mostra che noi stiamo discutendo su di un argomento che forse è inutile che sia stato posto in discussione. Noi si ha l'abitudine molto saggia, in questa Commissione, di cercare l'accordo per varare i provvedimenti di legge invece di rimmetterli alla discussione dell'Assemblea, dove si aprirebbe certamente una discussione politica più che tecnica, come invece avviene per lo più nella nostra Commissione; questa è la ragione per cui discutiamo anche questo emendamento che non avrebbe nessuna ragione di essere.

Dice il relatore: io voglio proteggere questi lavoratori. Ma questa protezione avviene in due modi: avviene nel garantire il lavoro ai liberi facchini, e nel garantire anche una certa retribuzione *ad hoc* a colui che, in determinati momenti, noi facciamo lavorare al posto del facchino.

A tal proposito occorre tener ben presente che il lavoro di facchinaggio di costoro è ben diverso da quello che eventualmente può fare il facchino di una determinata azienda. Noi lo sappiamo, non voglio dire per esperienza, perchè per fortuna non ho mai portato pesi sulle spalle, per quanto non sia un lavoro per niente umiliante, perchè è un lavoro come tutti gli altri; noi lo sappiamo che il facchino è l'ultima categoria, l'ultima qualifica di una determinata categoria ed è quello che è trattato peggio di tutti, anche se, ad onore del vero (questo ci tengo a dirlo e sono certo che ci terrà anche l'onorevole Sottosegretario, perchè è in parte anche suo merito) dalla fine della guerra ad oggi noi abbiamo migliorato molto le condizioni delle categorie più basse a differenza di quelle più alte, cercando di dare un tenore di vita, se non buono, per lo meno migliore di quello che questi lavoratori avevano durante il fascismo. Comunque c'è un trattamento diverso, perchè il facchino, in una determinata azienda commerciale o industriale, esplica una determinata attività non continuativa, multiforme: porta sì il peso di un quintale, ma porta normalmente piccoli pesi, fa anche piccole operazioni di facchinaggio; a volte può darsi anche che porti un pacchetto con pochi grammi. Quindi, quando noi organizzatori sindacali andiamo a regolamentare il trattamento economico di questi lavoratori, sappiamo che si tratta di un lavoro di facchinaggio che può essere anche faticoso, però alla fine dei conti non è ultrafaticoso, come invece lo è quello di coloro che fanno esclusivamente il mestiere di trasportare dei pesi.

Ognuno di noi ha visto certamente nei porti o alle stazioni questi lavoratori intenti alla loro opera: si incamminano su quelle tavole di legno ondegianti che a noi farebbero impressione solo a camminarci, anche senza pesi; vediamo questi lavoratori camminare a passo sicuro, con un quintale sulle spalle, con sperpero di energia enorme, con sperpero anche di



intelligenza. Per tale motivo questi facchini sono pagati di più, perchè si tratta di un lavoro continuativo, perchè si tratta di portare dei pesi di un quintale o di mezzo quintale per sei, sette, otto ore al giorno; ditemi poi se la sera (abbiamo qui degli illustri medici che possono confermare le mie parole) non è necessario che questi lavoratori facciano una supernutrizione per cercare di compensare quello sforzo compiuto durante la giornata, per cercare di reintegrare quelle energie che sono state consumate durante il lavoro giornaliero!

Quindi, l'altro emendamento che vorrei fare all'emendamento Angelini sarebbe questo: va bene che si utilizzino facchini dipendenti, a carattere stabile e continuativo, sempre però che sia assicurato agli stessi, per le singole operazioni, un trattamento economico non inferiore a quello fissato per i facchini liberi esercenti per un analogo lavoro. Cioè tenete pure, egregi signori datori di lavoro, dei facchini a vostra disposizione, fate fare pure loro dei piccoli lavori di facchinaggio, ma quando voi andate al porto, alla stazione, quando di fronte al vostro esercizio si ferma un *camion* per scaricare dei pesi, allora voi dovete dare a questi lavoratori un *plus* che garantisca la reintegrazione delle forze che questi consumano e lo dovete dare nella misura precisa che voi darestes se invece di utilizzare dei dipendenti vostri ricorreste alla carovana dei facchini.

Solo così noi faremmo, sia pure ritardando la legge, un'opera la più perfetta possibile e, comunque, la meno ingiusta possibile. Ma se noi approvassimo l'emendamento che ci ha presentato il senatore Angelini, che vuol favorire questi lavoratori, ma che poi nella applicazione pratica può portare gravi danni, commetteremmo una ingiustizia ancora più grossa.

Per questi motivi, mi permetto di presentare alla Presidenza, formalmente, gli emendamenti all'articolo 1 dei quali ho parlato alla Commissione, e che, nel loro complesso, tendono a sostituire il testo dell'ultimo comma del suddetto articolo col seguente:

« Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti nell'ambito del territorio comunale a mezzo di facchini con rapporto di

lavoro a carattere stabile e continuativo, semprechè sia assicurato agli stessi per le singole operazioni un trattamento economico non inferiore a quello fissato per i facchini liberi esercenti per analogo lavoro. Sono, infine, escluse dalla presente legge le operazioni di facchinaggio svolte personalmente dagli interessati per lavori eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra che la dizione di « lavoro a carattere stabile e continuativo » eviti delle confusioni e quindi dei contrasti nell'applicazione della legge stessa. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Bitossi ritengo che nei contratti collettivi di lavoro ci siano le garanzie necessarie perchè sono già definite le mansioni. In merito all'ultima richiesta, credo che ci siano indennità speciali per i lavori pesanti. Mi parrebbe strano sancire una indennità aggiuntiva per lavoratori già tutelati da contratti di lavoro. A mio avviso sarebbe utile evitare certe interferenze.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(*E approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

In merito al terzo comma il senatore Bitossi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Sono inoltre esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti nel territorio comunale a mezzo di facchini con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo, semprechè sia assicurato agli stessi per le singole operazioni un trattamento economico non inferiore a quello fissato per i facchini liberi esercenti per analogo lavoro. Sono, infine, escluse dalla presente legge le operazioni di facchinaggio svolte personalmente dagli interessati per lavori eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ».

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)38<sup>a</sup> SEDUTA (8 marzo 1955)

FIORE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulle ultime due righe del secondo comma, già approvato: « in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento ».

Cioè sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di facchinaggio, in quanto risultino regolate con particolari norme di legge e regolamento. Il decreto 3 agosto 1954 prevede delle tariffe che troveranno applicazione fino al 30 giugno 1955. Dopo questa data la Federconsorzi non sarà più legata.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Federconsorzi è esente in quanto ha un regolamento interno.

FIORE. In merito poi alla proposta Bitossi osservo che se non l'approvassimo andremmo contro la legge stessa perchè dovremmo mutare l'articolo 7 che poi rende in parte inutile anche l'emendamento del senatore Angelini. L'articolo 7 dice che qualora risultino insufficienti le cooperative e le carovane di facchini del luogo potranno essere chiamati altri lavoratori per mezzo degli uffici di collocamento. Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico dei facchini liberi.

Ma quale è la ragione per cui il personale stabile deve avere un salario inferiore? Non certo perchè il suo rapporto è continuativo. D'altronde non si può immaginare che il lavoratore dipendente stabile faccia una vertenza con il suo datore di lavoro perchè è stato obbligato per uno o più giorni e per alcune ore a fare un lavoro diverso dalle sue mansioni, allo scopo di avere una integrazione di salario. Non lo farà perchè altrimenti il datore di lavoro potrebbe con un pretesto qualsiasi licenziarlo. Bisogna perciò stabilire queste garanzie nella legge. Ecco perchè sono favorevole all'emendamento del senatore Bitossi.

DE BOSIO. È necessario chiarire il punto di vista del senatore Fiore intorno al decreto 3 agosto 1954, prendendo in considerazione non un solo capoverso, ma l'intero articolo 10 del decreto. Si constaterà così che il disegno di

legge non solo non contraddice il decreto 3 agosto 1954, ma, semmai, lo completa:

« Art. 10. — La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta-bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

« Per le operazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

« Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale ».

Il primo comma, neanche a farlo apposta, detta una garanzia per i liberi facchini nei confronti della Federconsorzi. Il secondo comma, costituisce anche esso una ulteriore garanzia per questi facchini, perchè prescrive che la Federconsorzi e i Consorzi agrari provinciali debbono servirsi dei facchini loro dipendenti nei limiti del numero esistente alla data del 7 giugno 1947. Per il personale ulteriormente necessario debbono invece ricorrere esclusivamente ai facchini liberi. Questo regolamento speciale, tenuto fermo dal disegno di legge in esame, provvede a dare le più ampie garanzie alla categoria di facchini, di cui stiamo occupandoci.

ANGELINI, *relatore*. Proprio per quanto diceva nel suo primo intervento il senatore Fiore, non si può accettare l'emendamento del senatore Bitossi in quanto questa legge è diretta, come dice il primo comma dell'arti-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª SEDUTA (8 marzo 1955)

colo 1, a regolare i lavori dei facchini liberi esercenti. Noi non possiamo delegare una Commissione provinciale a regolamentare il lavoro dei facchini liberi, dandole altresì la facoltà che vorrebbe darle il senatore Bitossi, perchè in tal modo interferirebbe nei contratti collettivi nazionali.

**BITOSSI.** In senso migliorativo.

**ANGELINI, relatore.** Chi lo dice? Posso dimostrare il contrario. Quando è mai ammissibile, giuridicamente parlando, che 92 Commissioni provinciali possano modificare sostanzialmente la garanzia di un minimo vitale stabile assicurata in un contratto di categoria? Questo è inconcepibile.

Con l'articolo 7 viene data alle carovane la facoltà, nel caso che non abbiano un sufficiente numero di mano d'opera, di chiedere all'Ufficio provinciale del lavoro dei manovali. Con questo si viene ad eliminare un inconveniente ora esistente e sul quale non voglio ritornare. Quando arriveremo alla lettera *d*) dell'articolo 6, non avrò difficoltà a riprendere in esame l'emendamento del senatore Bitossi.

**FIORE.** Vorrei che si chiarisse se la qualifica di « stabile e continuativo » vuol dire che il licenziamento può avvenire solo dopo un anno di lavoro. Allo stato attuale anche chi è « stabile e continuativo » può essere licenziato dopo una settimana di lavoro, col pagamento del semplice preavviso.

**ANGELINI, relatore.** Io insisto nel mio emendamento e non accetto l'emendamento del senatore Bitossi, salvo a ritornarvi sopra per ciò che lo riguarda quando arriveremo al punto *d*) dell'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Il senatore Bitossi insieme ad altri sei senatori ha richiesto che, sul suo emendamento dell'articolo 1, la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

*(Segue la votazione alla quale prendono parte i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Pe-*

*lizzo, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.*

*Chiusa la votazione, i senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti.*

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento proposto dal senatore Bitossi all'articolo 1:

Votanti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Favorevoli . . . . .	8
Contrari . . . . .	10

*(La Commissione non approva).*

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore al terzo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato ed è composta:

da un rappresentante del Ministero della industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da due rappresentanti degli industriali;

da due rappresentanti dei commercianti;

da due rappresentanti degli agricoltori;

da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)38<sup>a</sup> SEDUTA (8 marzo 1955)

previdenza sociale, che istituirà apposita segreteria alla Commissione stessa.

A proposito di questo articolo, come ho già comunicato alla Commissione, c'è una richiesta da parte della Unione italiana delle Camere di commercio al fine di avere un suo rappresentante anche in questa Commissione centrale. Non avrei insistito su questa richiesta se non avessimo già apportato una modifica all'articolo 1, perchè non avrei certo ritenuto opportuno modificare la legge soltanto per questo motivo. Adesso invece domando alla Commissione se non ritenga utile accogliere la richiesta suddetta.

VARALDO. Faccio presente che nella Commissione centrale c'è già un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio che tiene il posto dei rappresentanti delle Camere di commercio. Penso che la modifica proposta dall'Unione delle Camere di commercio sarebbe superflua.

ANGELINI, *relatore*. Nelle Commissioni provinciali noi abbiamo proprio un rappresentante delle Camere di commercio e credo che non possa essere sostituito dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio. Riterrò opportuno che questa rappresentanza ci fosse anche nella Commissione centrale.

BITOSSÌ. Non so cosa si voglia realizzare con l'introduzione di due rappresentanti delle Camere di commercio. Vi prego di riflettere che la Commissione centrale ha una sua certa proporzione, soprattutto rispetto ai voti che dovrà dare. Se si aggiunge un rappresentante delle Camere di commercio, è pacifico che anche i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere aumentati proporzionalmente. La richiesta quindi mi sembra da respingere perchè turba l'equilibrio della Commissione.

PRESIDENTE. La ragione per cui l'Unione italiana delle Camere di commercio chiedeva di avere questi rappresentanti anche nella Commissione centrale, è semplicemente una ragione di euitmia. Dal momento che nelle Commissioni provinciali c'è il rappresentante

delle Camere di commercio, si credeva che si potesse fare lo stesso anche nella Commissione centrale.

BARBARESCHI. Le Camere di commercio nelle Province sono anche rappresentanti dei Ministeri: la Camera di commercio è, quindi, Camera di commercio, di industria, di agricoltura. Ora comprendo che in Provincia siano necessari i rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, ma al centro c'è il Ministero.

PRESIDENTE. Mi ero fatto semplicemente interprete di una richiesta, ma penso non sia il caso di insistervi, tanto più che l'attuale composizione è certo il frutto di un lungo studio di dosaggio. Ritengo sia opportuno, se non vi sono obiezioni, lasciare le cose come sono.

Metto dunque ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

In ogni Provincia, con decreto del Prefetto, è istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta:

- dal Questore o da un suo delegato;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da due rappresentanti degli industriali;
- da due rappresentanti dei commercianti;
- da due rappresentanti degli agricoltori;
- da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative.

La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro

e della massima occupazione, che istituirà apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.

(È approvato).

#### Art. 4.

La Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;

b) esprimere pareri e formulare proposte per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

c) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; nonché avverso le determinazioni delle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo 3;

d) formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale, mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza ad esprimere pareri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In questo articolo vi è un'affermazione a cui non corrisponde nessun potere del Ministero del lavoro. A mio parere, bisognerebbe eliminare nel punto c) le parole « avverso le determinazioni adottate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; nonché avverso le determinazioni delle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo 3 ».

Non ci possono, infatti, essere ricorsi contro determinazioni degli Uffici provinciali del lavoro in materia in cui non hanno competenze.

ANGELINI, *relatore*. Ciò che ha detto il Sottosegretario attualmente risponde alla realtà, ma egli sa che attraverso la legge delega, che viene a disciplinare i compiti del Ministero del lavoro, è stato invocato il decentramento di determinate funzioni agli uffici periferici. Quando sarà varata la legge sul riordinamento degli uffici del Ministero del lavoro, questa norma troverà rispondenza nella realtà e sarà utile.

PRESIDENTE. Faccio presente che nell'articolo 7 è contenuta qualche facoltà per gli Uffici del lavoro, sia pure in caso di urgenza. Penso quindi sia meglio lasciare le cose come sono.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

Detta Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qualvolta lo ritenga opportuno; o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Al secondo comma di questo articolo il relatore propone di sostituire le parole « o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti », con le altre « o quando ne facciano richiesta motivata almeno cinque dei suoi componenti ».

Mi sembrerebbe però preferibile non far riferimento ad un numero determinato ma, come normalmente avviene, ad una percentuale: un quarto, un quinto, ecc.

ANGELINI, *relatore*. Ciò che verrà stabilito nella legge circa il numero non mi interessa eccessivamente; l'importante è che rimanga stabilita la motivazione.

GRAVA. La questione del numero parmi non abbia alcuna importanza; quello che è importante è che la richiesta sia motivata. A mio parere, si potrebbe anche lasciare il numero che c'è attualmente nell'articolo. Non dimentichiamo infatti che si tratta di persone qualificate, per cui il numero tre è sufficiente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il numero, mi sembra siamo tutti d'accordo nel ritenere la cosa trascurabile. Propongo quindi di lasciare le cose come sono a questo riguardo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto a ciò che deciderà la Commissione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti solamente l'emendamento proposto dal senatore Angelini al secondo comma dell'articolo 5, tendente ad inserire dopo la parola « richiesta », la parola « motivata ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

La Commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) classificare, in base agli usi, alle consuetudini, alle esigenze locali, alle situazioni contrattuali e di fatto già esistenti, i lavori di facchinaggio di competenza delle cooperative, carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonchè dei facchini liberi esercenti non associati in detti organismi;

b) determinare, in base alle possibilità normali delle singole sfere di attività, il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun Comune, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio, tenendo conto della necessità di per-

mettere ai singoli facchini una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiungimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera;

c) istituire e tenere aggiornato il registro provinciale delle cooperative, carovane e delle altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonchè dei liberi facchini non associati nei predetti organismi collettivi, con l'indicazione, per ciascun organismo e per ciascun libero lavoratore non associato, della sfera di attività e delle specializzazioni;

d) determinare tariffe, orari, norme e regolamenti relativamente ai lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti e dei loro organismi collettivi operanti nel territorio della Provincia;

e) formulare ogni altra disposizione ed adottare ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio;

f) svolgere opera di amichevole composizione, su richiesta di almeno una delle parti, per le controversie che si determinassero tra i committenti dei lavori di facchinaggio ed i facchini liberi esercenti; nonchè per le controversie sorgenti fra i facchini medesimi, sia individualmente che collettivamente, fra carovane, cooperative ed altri organismi similari.

La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, si riunisce su convocazione del suo presidente od anche su richiesta di almeno due dei suoi membri.

A questo articolo il relatore propone due emendamenti. Il primo riguarda la lettera d), cui bisognerebbe aggiungere « nonchè di quelli assunti in base al secondo comma dell'articolo 7 ». Il secondo emendamento riguarda l'ultimo comma nel quale, analogamente all'articolo precedente, invece di « richiesta » bisognerebbe dire « richiesta motivata » e il numero dovrebbe essere portato da due a tre (cinque nell'emendamento originario).

ANGELINI, *relatore*. Poichè questa legge è diretta a disciplinare l'opera dei facchini liberi (infatti è evidente che non possiamo oc-

cuparci di coloro che sono già disciplinati da contratti collettivi di lavoro), e siccome il secondo comma dell'articolo 7 dice che « le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi simili » in caso di necessità possono rivolgersi agli Uffici del lavoro per chiedere di poter chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli Uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, per eliminare inconvenienti bisogna dare norme precise alle Commissioni provinciali.

Anche questi facchini debbono infatti avere un trattamento analogo a quello dei facchini liberi esercenti.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Angelini che se si preoccupa del trattamento economico, il terzo comma è estremamente esplicito e rassicurante; se, invece, si preoccupa di altre cose, gli suggerirei di andar cauto per non dare alla Commissione quelle facoltà che non volevamo attribuirle.

ANGELINI, *relatore*. Ritiro il mio emendamento alla lettera d).

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra superfluo il punto e) che tratta di questioni implicite nei regolamenti di facchinaggio; è come una delega in bianco che si dà alla Commissione.

ANGELINI, *relatore*. Dice il Governo che quanto è indicato nella lettera e) è contenuto in sostanza nella lettera d).

PRESIDENTE. Da un punto di vista di tecnica legislativa, in realtà, è un po' una delega in bianco.

FIORE. Questa non è una regolamentazione del facchinaggio; ci si riferisce unicamente alla esecuzione dei lavori!

ANGELINI, *relatore*. Io mi rimetto alla Commissione, però sono convinto che nel comma d) sia tutto compreso.

BITOSSO. Senonchè alla Camera dei deputati il Sottosegretario di Stato accettò, e lo emendò anche, questo punto!

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non c'è contrasto con l'atteggiamento tenuto innanzi alla Camera!

PRESIDENTE. C'è una richiesta formale da parte del rappresentante del Governo di eliminare la lettera e)?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Farei questa richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera e) di questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Relativamente all'ultimo comma di questo articolo, dove è detto che la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, si riunisce su convocazione del suo Presidente od anche su richiesta di almeno due dei suoi membri, a mio parere, le parole: « ... provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, » vanno tolte perchè superflue, dal momento che fanno parte di un articolo che inizia con le parole: « La Commissione provinciale ha i seguenti compiti ... ». Semmai trasferirei all'inizio del primo comma quell'inciso, per cui l'inizio del primo comma suonerebbe così: « La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, ha i seguenti compiti ... ». È una questione di pura forma legislativa.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, metto ai voti innanzitutto l'emendamento aggiuntivo alla prima parte del primo comma, per cui questa suonerebbe così: « La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, ha i seguenti compiti: ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento all'ultimo comma, proposto dal relatore, per cui a detto comma verrebbe apportata modifica analoga a quella già apportata all'articolo 5. L'ultimo comma suonerebbe pertanto così: « La Commissione

si riunisce su convocazione del suo presidente od anche su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Laddove, per fronteggiare particolari esigenze dei lavori di facchinaggio, si rende necessario un aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna Provincia, la Commissione provinciale, od in caso di particolare urgenza l'Ufficio provinciale del lavoro, potranno disporre per la chiamata nel luogo del lavoro di facchini di altri Comuni vicini, sia singoli che riuniti in organismi collettivi.

Ove l'adozione di tale provvedimento non sia possibile, o, comunque, risulti insufficiente, le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi simili del luogo, potranno essere autorizzati dall'Ufficio provinciale del lavoro a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli Uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, con facoltà di scelta qualora si tratti di lavori che richiedono particolare capacità o fiducia.

Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Le determinazioni adottate dalla Commissione provinciale saranno rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.

Contro le deliberazioni rese esecutive dal decreto prefettizio o contro la mancata emissione del decreto prefettizio relativo alle deliberazioni stesse, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il

quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

Contro le inosservanze da parte dei lavoratori, singoli o associati, potrà essere proposto dalla Commissione provinciale alla autorità competente il ritiro temporaneo della licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 121 della legge 18 giugno 1931, n. 773.

In caso di recidiva, potrà anche essere proposto il ritiro definitivo della licenza stessa.

A questo articolo è stato presentato da parte del senatore De Bosio un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « singoli o associati » le altre: « delle cooperative, delle carovane o di altre associazioni di facchini liberi esercenti ».

Per mia erudizione, il ritiro della licenza può essere disposto anche nei confronti delle carovane? La licenza è personale dei facchini oppure no? Ci sono, in altri termini, delle licenze collettive?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ci potrà talvolta essere una situazione che implichi la responsabilità della cooperativa, ma allora è un'altra cosa!

PRESIDENTE. Siccome la sanzione dell'articolo 9 è il ritiro della licenza nei confronti dei lavoratori singoli o associati che non osservino la legge, a chi di preciso verrà applicata questa sanzione?

DE BOSIO. Io intendevo riferirmi alle inosservanze che in genere possono essere commesse anche dai preposti alle associazioni. Il mio emendamento va, se del caso, modificato perchè in realtà la licenza è personale; forse è meglio fare un emendamento aggiuntivo.

Io avevo predisposto l'emendamento per consentire di prendere eventuali provvedimenti contro le associazioni, se queste violano i diritti dei facchini o le norme regolamentari. Dichiaro quindi di ritirarlo e di non insistere, anche



perchè alla responsabilità di chi dirige le associazioni verrà provveduto nei rispettivi statuti.

GRAVA. Qui non bisogna confondere le idee, illustre Presidente e onorevoli colleghi.

Se ci sono delle cooperative di facchini, queste sono soggette alla sorveglianza di una legge particolare, ragione per cui se il Ministro del lavoro viene a conoscenza del fatto che queste cooperative commettono degli abusi, egli può nominare un commissario. Se invece si tratta di associazioni o carovane, queste non hanno personalità giuridica e non possiamo colpirle se non colpendo i singoli componenti di queste carovane o associazioni. Pertanto io ripeto: se sono cooperative non c'è niente da fare e non possono essere comprese in questo articolo; se sono associazioni o carovane, queste sono composte di facchini che hanno una licenza propria, personale. Penseranno loro eventualmente, se la presidenza o coloro che sono nominati a dirigere questa associazione o carovana commetteranno degli abusi, a denunciarli alle autorità competenti, alla Autorità giudiziaria o amministrativa. Per queste ragioni io penso che l'emendamento suddetto sia inutile, e si possa senz'altro approvare l'articolo così com'è.

DE BOSIO. Dopo i chiarimenti del senatore Grava, confermo di non insistere sull'emendamento.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non vorrei che ci fosse un equivoco. Il Ministero del lavoro ha competenza in fatto di cooperazione, ma dal punto di vista amministrativo soltanto, non che possa entrare nel merito.

GRAVA. Non sono della sua opinione, perchè tutti sappiamo quante volte il Ministro ha scelto dei commissari per dirigere quelle cooperative dove si erano verificati degli abusi.

PRESIDENTE. Poichè il senatore De Bosio ha ritirato il suo emendamento, metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 10.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle norme di attuazione della stessa è demandata all'Ispettorato del lavoro ed ai normali organi di Polizia giudiziaria.

(È approvato).

#### Art. 11.

Le infrazioni alla presente legge da parte dei committenti di lavoro sono punite con ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

(È approvato).

#### Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quelle della presente legge.

(È approvato).

BITOSSI. Poche parole per dichiarazione di voto. Voglio ricordare ai colleghi che l'attuale progetto di legge, che noi rinviemo alla Camera dei deputati per l'emendamento all'articolo 1, è l'amalgama di due progetti di legge di iniziativa parlamentare, uno presentato dagli onorevoli Pastore e Morelli, e l'altro presentato dagli onorevoli Magno e Lizzadri.

Quando fu discusso in sede legislativa dalla competente Commissione della Camera, fu preso a base della discussione il progetto di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Pastore, con l'intesa che sarebbero figurati tra i presentatori anche i deputati Lizzadri e Magno, in quanto il loro progetto di legge era stato presentato in data precedente a quello dell'onorevole Pastore.

Il progetto di legge dell'onorevole Pastore, segretario della C.I.S.L., e l'altro, dell'onorevole Lizzadri, segretario della Confederazione generale del lavoro, non prevedevano nè volevano che fosse previsto quanto è stato approvato in questa sede nell'articolo 1.

Io, a nome del mio Gruppo, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, augurandomi che nella Commissione del lavoro della

Camera, ove ritornerà questo provvedimento, essendovi i massimi dirigenti delle organizzazioni sindacali, il progetto di legge possa essere nuovamente emendato e rinviato al Senato nel testo che noi non abbiamo approvato.

GRAVA. Io non farò alcun augurio, dichiaro solo che voterò a favore del disegno di legge che ha dato luogo per la prima volta, almeno così credo, in questa nostra Commissione, ad una votazione a scrutinio segreto.

Io voterò il disegno di legge, ma lo voterò soprattutto per quel che ha detto il senatore Fiore ed anche lo voterò senza riserve, per quanto concerne l'articolo 1. Veda, senatore Fiore, io mi sono convinto che sia buona la modifica all'articolo 1, qualche cosa succederà, soltanto perchè ella ha dichiarato che è pleonastico l'emendamento proposto dal senatore Angelini, perchè anche oggi vige in pratica il sistema che l'emendamento vorrebbe introdurre. (*Interruzione del senatore Fiore*).

Dichiaro a nome mio, e credo anche a nome dei miei colleghi, che noi altri ci saremmo ribellati se fosse stata qui la Federconsorzi ad appoggiare l'emendamento Angelini.

Dicevo dunque che mi sono domandato: ma se in pratica oggi vige già quel sistema che noi vorremmo introdurre con l'emendamento Angelini, perchè dobbiamo rifiutarci di includerlo nel testo del disegno di legge?

Pertanto io riconfermo il mio voto favorevole.

DE BOSIO. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge poichè le modificazioni ad esso apportate da questa Commissione migliorano le condizioni dei facchini liberi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (727).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ».

La Commissione ricorda che noi ci siamo fermati di fronte alla eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dal collega senatore Bitossi, il quale ha fatto presente di ritenere che la Commissione non potesse continuare l'esame del disegno di legge in sede deliberante, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, perchè all'articolo 3 esso conterrebbe una delega al Governo.

Di fronte a questa pregiudiziale, la discussione ha subito un rinvio, nella speranza che nel frattempo si fosse potuta trovare una formula che avesse consentito non solo di superare la eccezione pregiudiziale del collega Bitossi, ma anche di risolvere quello che è il punto più controverso di questo disegno di legge, cioè la limitazione dell'assistenza farmaceutica.

Ora, a seguito di un riesame approfondito del disegno di legge, fatto in collaborazione con gli organi ministeriali e dell'Istituto competente, intendo sottoporre alla Commissione una proposta modificativa dell'articolo 3, la quale, a mio avviso, dovrebbe servire sia per superare la eccezione pregiudiziale, sia per integrare anche con quella farmaceutica l'assistenza di malattia che estendiamo ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

Il testo degli emendamenti che propongo di introdurre, in sostituzione del quarto e del quinto comma dell'articolo 3, è il seguente:

« I Consigli di amministrazione degli enti preposti all'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, nn. 1, 2 e 3 determineranno annualmente, in relazione alle possibilità della gestione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, i limiti e le modalità di corresponsione dell'assistenza farmaceutica. Per quanto riguarda l'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, la predetta delibera è approvata dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Gli Istituti e gli Enti, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono autorizzati ad acquistare i prodotti farmaceutici occorrenti alla concessione dell'assistenza anche direttamente dalle ditte produttrici e a distribuirli ai propri assistiti attraverso farmacie convenzionate. Gli Istituti ed Enti predetti possono, inoltre, stipulare apposite convenzioni con farmacie per la ces-

sione a particolari condizioni di prodotti galenici e di specialità medicinali da erogare esclusivamente ai propri assistiti ».

Per dare ragione di questa mia proposta, vorrei anzitutto ricordare quello che ho fatto presente alla Commissione nella mia relazione introduttiva, là dove rilevavo che il disegno di legge, pur comprendendo la assistenza farmaceutica, rimandava ad apposito provvedimento legislativo la determinazione dei limiti e della misura delle relative prestazioni, la cui concreta entità era di fatto subordinata alle possibilità di gestione. E, mentre riconoscevo che era veramente questo un punto debole del disegno di legge, rilevavo che il problema delle prestazioni farmaceutiche è il vero punto debole di tutto il nostro sistema della assistenza sanitaria. A questo riguardo facevo alcuni rilievi, per puntualizzare alcune delle cause della crisi che investe questo settore assistenziale.

Un primo rilievo riguardava il volume delle prestazioni e il progressivo e sempre più oneroso aumento che avevano avuto le prescrizioni farmaceutiche dal 1951 in poi.

Un secondo rilievo riguardava i prezzi dei prodotti farmaceutici che non sono frutto di libera concorrenza tra le imprese produttrici, ma vengono determinati da apposita Commissione allo scopo di evitare arbitrarietà di prezzi; ma il sistema, in pratica, si è rivelato inefficace, talchè esso ha spesso impedito o ritardato quelle riduzioni dei prezzi che la larghezza dei consumi ed i perfezionamenti tecnici avrebbero dovuto rendere possibili di volta in volta.

Vorrei ricordare, a questo proposito, anche la non giustificabile disparità di prezzo che hanno certe specialità medicinali, che nella sostanza si equivalgono dal punto di vista terapeutico, a detta dei competenti. Eccone alcuni esempi significativi: la stessa vitamina B 1 (5 mg. per tre fiale) costa lire 150 se prodotta dalla Z.E.F., lire 190 se prodotta dalla « Bracco », lire 247 se prodotta dalla « Maggioni ». L'acido folico (del gruppo delle vitamine B), per venti compresse da 5 mg., se della « Farmitalia » costa lire 600, se della « Lepetit » lire 1.200, se della « Biofarmas » lire 1.500, ecc.

Ma un rilievo anche più grave da fare è che una legislazione antiquata e irrazionale

vieta agli Enti mutualistici la possibilità di approvvigionarsi direttamente alla produzione, sicchè organismi pubblici, che direttamente o indirettamente fanno acquisti di medicinali per molti miliardi di lire, sono costretti a subire prezzi e gravami del commercio al minuto.

Nella mia relazione aggiungevo qualche altra considerazione, per concludere che, se vogliamo risolvere il problema dell'assistenza farmaceutica, bisogna prima affrontare e risolvere il problema generale dell'assistenza di malattia, procedendo finalmente ad una revisione di tutto il sistema.

Vorrei ora aggiungere qualche altra osservazione, in particolare per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'I.N.A.M. È importantissimo conoscere questa situazione; noi andiamo in questo disegno di legge ad aumentare gli oneri di questo Istituto, per cui dobbiamo tener presente la sua situazione attuale.

Ho sott'occhio il bilancio consuntivo e la relazione statistica dell'I.N.A.M., riferentisi però al 1953, perchè quelli del 1954 non sono ancora noti.

Vediamo alcune cifre soltanto, riassuntive, che ci danno la misura della situazione pesante in cui versa questo Istituto.

L'esercizio 1953 ha visto ancora più accentuarsi l'andamento deficitario della gestione, che si è chiusa al 31 dicembre 1953 con un disavanzo economico e di competenza di sette miliardi. Infatti, mentre le entrate ammontano a 102 miliardi, le uscite hanno raggiunto l'importo di 109 miliardi circa. Cosicchè al presente la situazione finanziaria dell'Istituto, per effetto della grande espansione che ha subito in questi ultimi anni l'assistenza malattie, che viene oggi prestata ad oltre 16 milioni di assicurati (aggiungiamo ora due milioni di pensionati) si è venuta ulteriormente aggravando, presentando a fine gennaio 1955 un passivo di circa 54 miliardi. Le previsioni sono che alla fine di quest'anno il passivo aumenterà a circa 75 miliardi.

Come si può intervenire per risanare questa situazione? Con un inasprimento dei contributi a carico della produzione? Ritengo che non sia possibile, perchè mi pare che si sia toccato un livello oltre il quale non si può andare. Secondo il senatore Fiore si dovrebbe

trasferire a carico dello Stato il disavanzo della gestione dell'I.N.A.M. Il rimedio sarebbe comodo e risolutivo, se non conoscessimo quale è la situazione del bilancio dello Stato e la somma degli oneri che lo gravano.

Quindi bisognerà trovare qualche altro rimedio. Un primo rimedio potrebbe appunto consistere nella facoltà di concedere agli Enti che prestano l'assistenza di malattia di fare gli acquisti dei medicinali direttamente alla produzione. Non è tollerabile che Enti, i quali acquistano medicinali per miliardi di lire, debbano sottostare ai prezzi praticati dalle farmacie.

Dalla relazione statistica ho rilevato, per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica per il 1953, che le prescrizioni sono state 62 milioni; di queste il 47 per cento riguarda prodotti galenici e il rimanente specialistici. Nei confronti del 1952, perciò, è aumentato non solo il numero delle prescrizioni nel complesso che in quell'anno erano 48 milioni, ma anche l'incidenza sul totale dei prodotti specialistici. Per quanto riguarda il costo dell'assistenza farmaceutica nell'anno 1953, è stato di 21 miliardi di lire. Risulta che il costo medio per ogni avente diritto fu di lire 1.834, cioè superiore del 9 per cento all'anno precedente.

SPALLICCI. È necessario sapere se il *deficit* riguarda medicinali per malattie acute o altre medicine. Se gran parte del *deficit* si ha per le malattie acute non possiamo rifiutarci di dare assistenza farmaceutica anche con gli antibiotici più costosi; se invece riguarda ricostituenti o antianemici si potrà fare una riduzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Ho sott'occhio solo la differenza tra prescrizioni galeniche e specialistiche. Io mi limito, frattanto, a fornire alcuni elementi e a proporre i vari argomenti sui quali la Commissione dovrebbe prepararsi a discutere.

Risulta che è aumentato anche il numero medio delle prescrizioni per ogni avente diritto.

Concludendo, uno dei settori che bisogna prendere in coraggioso esame è quello dei medicinali, dei quali l'I.N.A.M. è un fortissimo consumatore.

Così pure penso che si debba prendere in considerazione l'opportunità di fare concorrere alla spesa gli assicurati, sia pure in misura modesta.

A questo proposito mi riservo di proporre che il contributo, che l'articolo 4 del disegno di legge richiede ai pensionati nella misura fissa dell'1 per cento, sia invece determinato in una misura diversa e progressiva, in proporzione all'entità delle pensioni.

Consentitemi qualche altra osservazione per quanto riguarda il problema del costo dei medicinali, che proprio in questi giorni è ampiamente e pubblicamente dibattuto.

Anche non volendo prestare intera fede a certe pubblicazioni nelle quali si denuncia che per certi prodotti medicinali i prezzi di vendita al pubblico sono maggiorati fino al 90 e al 95 per cento del costo di produzione, sono già molto significativi i dati contenuti in uno specchietto pubblicato da una fonte molto vicina alla parte industriale, e precisamente dal giornale « Il Corriere del medico ». Eccoli: costo industriale 100; spese generali amministrative, spese di propaganda, imposte, tasse, oneri diversi 110; depositi e rappresentanze 30; rese e cambi 10. In totale, costo commerciale 250. A questo si aggiunge lo sconto ai grossisti di 176 e l'utile nella misura di 34 lire. In totale viene un prezzo al pubblico di lire 460. Mi sembra che non sia ulteriormente differibile un coraggioso riesame del problema relativo al costo dei medicinali; ma intanto ritengo che bisogna studiare la possibilità di mettere l'I.N.A.M. in condizione di non essere sottoposto ad una esosa speculazione. Ricorderò anche il comunicato diramato in questi giorni dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, che è una convalida della urgenza di affrontare e risolvere questo problema. Il comunicato dice: « L'A.C.I.S., preoccupato dell'elevato costo di alcune specialità medicinali, fin dall'autunno scorso sta procedendo ad un più severo controllo dei prezzi. Inoltre, ha sottoposto ad accurato controllo l'efficacia terapeutica delle specialità poste in vendita ed ha diminuito il numero di registrazione delle specialità di cui non si manifesta assoluta necessità: mensilmente infatti di fronte al 60 per cento di specialità registrate sta il 40 per cento di specialità respinte. In questi ultimi mesi

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)38<sup>a</sup> SEDUTA (8 marzo 1955)

molte ditte hanno spontaneamente denunciato all'A.C.I.S. il diminuito costo di produzione di specialità già in commercio. In particolare tale compressione d'ufficio dei prezzi delle specialità è in corso per i preparati vitaminici, antibiotici e opoterapici. Del problema generale della produzione, del commercio e del costo delle specialità medicinali, il Governo ha investito il Parlamento presentando un disegno di legge che è in corso di avanzata approvazione presso la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato ».

Allo scopo di poter concedere all'Istituto i mezzi per sopperire anche all'assistenza farmaceutica dei pensionati, oltre l'attribuzione ad esso della facoltà di fare gli acquisti dei medicinali anche alla produzione, mi riservo di proporre la modificazione dell'articolo 5 del disegno di legge, per rendere possibile un trasferimento di fondi dall'una all'altra gestione di malattia, senza modificare, d'altra parte, i presupposti economici sui quali si basa il provvedimento predisposto.

Su questo e sopra qualche altro emendamento di minore importanza, mi riservo di ritornare dopo che sarà stata effettuata la distribuzione del testo di tutti gli emendamenti del relatore agli onorevoli commissari; ciò che sarà fatto prima della prossima seduta della Commissione.

GRAVA. Non dobbiamo lasciarci sfuggire il problema che riguarda il controllo della fornitura di medicinali che l'I.N.A.M. potrà avere direttamente dai produttori. Non vorrei che con l'andare del tempo i produttori, invece di dare delle fialette con medicinali, fornissero acqua fresca. Chi deve provvedere a controllare la efficacia dei medicinali forniti all'I.N.A.M.? È un problema che merita di essere considerato.

BITOSSI. Dichiaro di non rinunciare alla pregiudiziale già da me sollevata e di riservarmi di riproporla qualora gli emendamenti proposti dal relatore venissero respinti.

PRESIDENTE, *relatore*. Nell'attesa, propongo che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia rinviato alla prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari